

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
(PATRIMONIO)**

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31/12/2014
Alle ore 24.00 del : 31/12/2018

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione. Associazione Temporanea d'Impresa
- Art.17 Clausola broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Esclusioni specifiche applicabili ai beni assicurati alla partita 4 "Impianti ed attrezzature elettroniche"

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Spese di demolizione e sgombero
- Art.2 Perdita pigioni
- Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 Spese peritali
- Art.5 Ricorso terzi
- Art.6 Rottura di vetri e cristalli
- Art.7 Fenomeno elettrico
- Art.8 Maggiori costi
- Art.9 Furto, rapina
- Art.10 Portavalori
- Art.11 Differenziale Storico-Artistico
- Art.12 Beni mobili
- Art.13 Mancato freddo
- Art.14 Supporto di dati
- Art. 15 Conduttori esterni alle cose assicurate
- Art. 16 Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili
- Art. 17 Programmi in licenza d'uso
- Art. 18 Tubi speciali e valvole elettroniche

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Mandato dei periti
Art.5	Operazioni peritali
Art.6	Determinazione del danno
Art.7	Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.8	Limite massimo di indennizzo
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.11	Recupero dei beni rubati
Art.12	Rinuncia all'azione di surroga
Art.13	Anticipo indennizzi

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Limiti - franchigie e scoperti
Art.3	Premio e calcolo del premio
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 – Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	L'Università degli Studi di Udine.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice.
Broker :	La MARSH Spa, quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali :	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero :	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.
Primo Rischio Assoluto :	Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 C.C.

<p>Fabbricati :</p>	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato ovunque ubicate, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso le quali l'Assicurato esercita la propria attività, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, serbatoi e/o cisterne interrate e non, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, passerelle, ponti ed opere ingeneristiche in genere, gazebo, strutture tensiostatiche pressostatiche e similari prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili box, tettoie, recinzioni, cortili, viali interni, strade private, serre, parchi alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti o di sua pertinenza S'intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse.</p>
<p>Dipendenti :</p>	<p>Qualunque persona che intrattenga con l'Università un qualsiasi rapporto sia lo stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito.</p>
<p>Contenuto :</p>	<p>Tutto quanto inerente l'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione di "Fabbricati", Attrezzature elettroniche e Apparecchi ad impiego mobile", "Valori e preziosi", Opere d'arte", di proprietà o in locazione, comodato, deposito, custodia, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi, e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo: Materiale musicale e strumenti, Animali, Attrezzatura e materiale utilizzato per il restauro, Merci, Libri e materiale bibliografico, Materiale scientifico, Stupefacenti, Medicinali e prodotti farmaceutici in genere. ecc. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p>
<p>Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile</p>	<p>Tutte le attrezzature elettroniche e tutti gli apparecchi ad impiego mobile di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi, e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo: calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche</p>

	<p>in genere. apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse. Centro elaborazione dati, computers, stampanti, video terminali, impianti telefonici, impianti elettroacustici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati telefonici, di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, scanner, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere anche a circuito chiuso, gruppi di continuità, spettrometri, spettrofotometri, attrezzature per la ricerca e la sperimentazione, per la didattica, l'analisi e quant'altro utilizzato per le attività tutte, dell'Università degli Studi di Udine, nessuna esclusa.</p> <p>I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati dell'Assicurato. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
Valori e preziosi:	<p>Metalli preziosi, monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme e quant'altro simile, monete, biglietti di banca, titoli di credito valori bollati, buoni pasto, ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi.</p>
Opere d'Arte :	<p>Di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi, e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi.</p> <p>Per opere d'arte s'intendono :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi, raccolte scientifiche e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Mobili ed Arredi dei musei e degli altri palazzi della Contraente aventi carattere storico-artistico. <p>Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico</p>
Inondazioni e/o alluvioni :	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Eventi Socio-politici :	<p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p>
Terrorismo e sabotaggio :	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>
Eventi Atmosferici :	<p>Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, gelo, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o</p>

	<p>crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.</p>
Terremoto :	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".</p>
Allagamenti :	<p>Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. Sono equiparati ai danni da allagamento anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati.</p>
Autocombustione :	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.</p>
Incendio :	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Esplosione :	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Implosione :	<p>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.</p>
Scoppio :	<p>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
Furto :	<p>Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale nonché il furto con strappo e il furto con destrezza.</p>
Furto con destrezza:	<p>Furto perpetrato con particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso.</p>
Rapina :	<p>Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fabbricati assicurati.</p>
Estorsione :	<p>Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.</p>
Conduttori esterni:	<p>Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno.</p>

Dati :	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Programmi :	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati, comprese le licenze d'uso.
Supporti dati :	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico :	Danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati e che non comportino sviluppo di fiamma.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente, ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo
- c) si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo
- d) per quanto concerne le variazioni attive e/o passive degli enti assicurati intercorse durante l'annualità assicurativa le stesse si intendono automaticamente recepite dalla Società, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, fermo restando quanto indicato all'art.5 sez:2 "Regolazione del premio"

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Per il solo rischio incendio sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel Mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi o altri mezzi di trasporto in genere per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. Con il termine predetto il presente contratto è sottoposto anche alla condizione risolutiva prevista dall' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L. n. 135/2012).

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea per massimo 6 mesi della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche

Limitatamente alla garanzia terrorismo prestata con la presente polizza, la Società conserva il diritto di recedere dalla medesima con preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo PEC (posta elettronica) certificata. Al ricevimento di tale comunicazione, il Contraente avrà facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, fermo restando il diritto al rimborso del premio pagato e non goduto.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell'art. 1 c.4 del D.Lgs. 192/2012

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n.40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 ce. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del

premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell'arti c.4 del D.Lgs. 192/2012.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dei premi dovuti, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, a mezzo PEC (Posta elettronica certificata), la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi a mezzo PEC (posta elettronica certificata) Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento del suddetto preavviso da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Nel caso di recesso esercitato dalla Società è fatta salva la possibilità da parte del Contraente di richiedere la proroga di 6 prevista dall'art.3.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente, la Società ed il Broker avverrà solo con strumenti di comunicazione digitale, quali la posta elettronica certificata (PEC) e la posta elettronica, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti scambiati che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente. La Società dovrà dotarsi degli opportuni strumenti di conservazione di tali documenti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. I costi sostenuti dalla Società per adeguarsi a tali standard di comunicazione e sottoscrizione saranno a carico della Società stessa.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento fosse stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, ovvero il Foro di Udine.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti
- e) sinistri chiusi senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

CompagniaSocietà mandataria

CompagniaSocietà mandante

CompagniaSocietà mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.

Art. 17 – Coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società indicate nel riparto del premio, in base alle rispettive quote percentuali:

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %- Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Marsh Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Marsh Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.

Art.18 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società dell'avvenuto incasso del premio.

La Società prende atto che la remunerazione annua del Broker per il presente contratto e pari a Euro 3.842,00 (tremilaottocentoquarantadue/00) che verranno trattenute dal broker dal premio imponibile corrisposto dal Contraente.

La remunerazione annua indicata è in misura fissa e immodificabile e potrà solo essere oggetto di adeguamento annuale in base a quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

La remunerazione del Broker resterà ad intero ed esclusivo onere della Società.

Art.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

La Società appaltatrice, il Broker, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto, sono tenute ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unicodi Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Forma di copertura.

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o nelle partite indicate alla Sezione 6. Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

Art. 2 – Oggetto della copertura.

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che indiretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art. 3 – Esclusioni.

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private salvo quanto indicato al successivo art. art.12; Sezione 4
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

- k) normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione (se attinente a lavori di importo superiore ad Euro 100.000,00), errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro".
- m) da tutte le garanzie Furto di cui alla presente polizza debbono intendersi esclusi i danni derivanti da furto di rame ed oggetti in rame.

Art. 4 - Esclusioni specifiche applicabili ai beni assicurati alla partita 4 "Impianti ed attrezzature elettroniche"

A. Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica.

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione e di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati, qualora le norme di installazione previste dal costruttore lo richiedano, siano protetti con sistemi di protezione quali stabilizzatori, trasformatori, separatori o sistemi di continuità.

B. Impianto di condizionamento.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

C.) Danni di cyber exclusion:

- 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2. causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
 - d) uso di indirizzi internet, siti web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet; e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
 - f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);

g) violazione del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazione/i sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero.

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro":

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare alla più vicina discarica disponibile e/o autorizzata i residuati del sinistro, ivi compresi quelli classificati come pericolosi inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono inoltre indennizzate fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00= le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza. I residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

Art.2 – Perdita pigioni.

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i fabbricati regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i fabbricati regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente

sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 – Spese peritali.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 5 - Ricorso Terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nel limite della somma assicurata, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili e immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicili, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito dei fabbricati, in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o artigianali o dei servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

In caso di danni da interruzione di attività di terzi, il limite di indennizzo si intende fissato nel 10% del massimale di polizza, col massimo di €. 500.000,00 per sinistro.

Art.6 – Rottura di vetri e cristalli.

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art.7 – Fenomeno elettrico.

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.8 – Maggiori costi.

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove

L'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- stipendi e compensi (inclusi lavoro straordinario, e/o notturni e/o festivi) a dipendenti e/o non
- prestazioni di servizi da terzi;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- uso di elaboratori elettronici sostitutivi anche presso terzi
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto a grande velocità e trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dal Contraente/Assicurato per interventi urgenti di ripristino;
- ripristino della rete danneggiata da un evento garantito dalla presente polizza;
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art.9 – Furto, rapina

La Società presta le garanzie di cui al presente articolo anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- 1) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei fabbricati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni se previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei fabbricati stessi;
- 2) che il furto sia commesso a fabbricati chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei fabbricati stessi salvo quanto indicato al successivo art.9 b) punto 3.

9 a) Furto, rapina e estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi. a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei fabbricati, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

9 b)– Furto, rapina estorsione del contenuto

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a: perdita, distruzione o danneggiamento del "Contenuto", "Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile", "Opere d'arte" di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi. La Società sarà tenuta ad indennizzare l'Assicurato per i sinistri:

1. causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
2. distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
3. furto con destrezza del "Contenuto", "Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile", "Opere d'arte".
4. Furto, rapina estorsione del "Contenuto", "Attrezzature elettroniche e apparecchi ad impiego mobile",

“Opere d’arte”.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a fabbricati chiusi.

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, ad eccezione del caso con destrezza, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei fabbricati contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

I sinistri da furto, ad eccezione del furto con destrezza, avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Da tutte le garanzie Furto di cui alla presente polizza debbono intendersi esclusi i danni derivanti da furto di rame ed oggetti in rame.

Art.10 – Portavalori.

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata nel limite del massimale convenuto, anche al di fuori dei fabbricati contenenti i beni assicurati, mentre l'incaricato detiene i valori stessi durante il trasporto dalle sedi dell'Università e viceversa, ai vari enti pubblici/privati, banche, fornitori e clienti ovunque ubicati a seguito di:

- furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata nel trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina commessa sulla persona incaricata.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.

Art.11 – Differenziale storico-artistico.

Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 12 Beni mobili.

Le garanzie tutte di polizza vengono estese ai beni utilizzati in occasione di studi, convegni, ricerche ed altre iniziative organizzate dall'Università o a cui partecipa l'Università ovunque nel mondo, I beni si intendono assicurati anche durante il trasferimento/sosta che può essere effettuato con qualunque mezzo purché tali mezzi durante la sosta risultino opportunamente chiusi.

Art. 13 Mancato freddo.

La Società risponde dei danni materiali diretti e indiretti subiti dal materiale custodito in banchi e armadi frigoriferi a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- 1) ad incendio, fulmine, scoppio, e qualsiasi altro evento garantito nella presente polizza.
- 2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza nonché nei sistemi di adduzione o produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dal contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

A parziale modifica di quanto indicato nell'art.2 Sez.6 nell'ipotesi che il danno vada ad interessare materiale relativo a sperimentazione il cui costo non sia facilmente identificabile, la Società sarà tenuta a risarcire tale danno fino alla concorrenza di € 25.000,00= con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00=

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AI BENI ASSICURATI ALLA PARTITA 4 "IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE"

Art. 14 Supporti di dati.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza ferme restando le esclusioni di polizza.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 15 Conduttori esterni alle cose assicurate.

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Art. 16 Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che il

Contraente/Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati indicati in polizza.

Art.17 Programmi in licenza d'uso.

In caso di danno materiale e diretto ai supporti di dati su cui sono memorizzati programmi in licenza d'uso, causato da un evento accidentale non espressamente escluso in polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 18 Tubi speciali e valvole elettroniche.

Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

L'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro, o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare entro 30giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza , dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza ed entro i limiti di indennizzo indicati in polizza le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed oneri a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La Società rimborserà anche i costi sostenuti dall'Assicurato, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra spesa, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dalle ubicazioni danneggiate.

Art.6 – Determinazione del danno

Premesso che la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

2. Contenuto, Attrezzature elettroniche ed apparecchi ad impiego mobile, Valori e preziosi- Primo rischio assoluto - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
3. Oggetti d'arte: Primo rischio assoluto - L'indennizzo sarà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
4. Per quanto concerne i danni ascrivibili a tutte le garanzie Furto, non sarà applicabile il valore a nuovo ma il valore commerciale al momento del sinistro.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) relativamente a Contenuto, Attrezzature elettroniche ed apparecchi ad impiego mobile, Valori e preziosi, resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un prezioso con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- d) per i danni derivanti dalla perdita di pignoni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei fabbricati danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- e) per i danni agli archivi, fatto salvo quanto indicato all'art.14 sez.4 "Supporto di dati", si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento dell'opera.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori delle partite 1 e 2 di polizza, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertato che i valori delle partite 1 e 2 di polizza prese ciascuna separatamente diano luogo ad un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €. 50.000,00.=.

Art.8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente tale pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal

certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art.10 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11- Recupero dei beni rubati.

Se i beni rubati vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che il Contraente/Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e il Contraente/Assicurato.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del furto.

Se i beni recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, il Contraente/Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto del Contraente/Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art.12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C, la Società rinuncia, fatto salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge

Art. 13 ANTICIPO INDENNIZZI

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a € 100.000,00= il Contraente avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo dell'importo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento del sinistro.

La corresponsione di detto acconto d'indennizzo avverrà dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, e decorsi 30 giorni dalla data in cui la richiesta di acconto è stata avanzata alla Società, ferma restando la necessità dell'osservanza di tutte le condizioni di polizza e con l'impegno dell'Assicurato di restituire immediatamente l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento effettuato.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite - somme assicurate – Premio e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro (A)
1	Fabbricati	€ 228.297.590,00
2	Fabbricati storici vincolati – tasso annuo imponibile, in quanto vincolato ex legge 1089	€ 86.863.889,40
3	Contenuto a Primo Rischio Assoluto	20.000.000,00
4	Impianti ed attrezzature elettroniche a Primo Rischio Assoluto	1.500.000,00
5	Ricorso terzi	5.000.000,00
6	Spese di demolizione e sgombero a Primo Rischio Assoluto.	1.000.000,00

Art.2 – Limiti - franchigie e scoperti

A) La Società per tutte le garanzie previste dalla presente polizza non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente somma maggiore di Euro 50.000.000,00 per anno, fermi restando i sottolimiti previsti alle singole garanzie così come indicati al successivo punto B)

B) Fermo restando quanto indicato al precedente punto A) si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie ove previsto.

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle diverse franchigie, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia più elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

PUNTO N.	Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
1	Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 6 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per anno	Nessuno
2	Perdita Pigioni (Art.2 Sez.4)	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
3	Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€. 25.000,00= per sinistro ed €.50.000,00= per anno	Nessuno
4	Spese peritali (Art.4 Sez.4)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il	Nessuno

		massimo di € 100.000,00= per sinistro.	
5	Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 5 per sinistro, con limite di due volte la stessa somma per anno salvo quanto indicato nell'articolo di polizza	Nessuno
6	Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4)	€20.000,00= per anno	€ 1.000,00= per sinistro
7	Fenomeno elettrico (Art.7 Sez.4)	€ 100.000,00= per sinistro	€ 1.000,00= per sinistro
8	Maggiori costi (Art.8 Sez.4)	€150.000,00= per sinistro e per anno	Nessuno
9	Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.9 a) Sez.4)	€25.000,00= per sinistro ed € 50.000,00= per anno	€ 1.000,00= per sinistro
10	Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€25.000,00= per sinistro e per anno	€1.000,00.= per sinistro
11	Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.9 b) Sez.4)	€ 200.000,00= per sinistro e € 500.000,00= per anno con i seguenti sottolimiti: € 20.000,00= per la garanzia di cui al punto 2); € 10.000,00= per la garanzia di cui al punto 3).	€1.000,00= per sinistro
12	Portavalori (Art.10 Sez.4)	€ 25.000,00= per sinistro	€1.000,00= per sinistro
13	Differenziale Storico – Artistico (Art.11 Sez.4)	€1.000.000,00= per sinistro e per anno.	Nessuno
14	Beni mobili (Art.12 Sez.4)	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	20% del danno con il minimo di € 1.000,00=
15	Mancato freddo (Art.13 Sez.4)	€ 50.000,00= per sinistro e per anno	€ 1.000,00=
16	Supporti di dati (Art. 14 Sez.4)	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 1.000,00= e un massimo di € 5.000,00=
17	Conduttori esterni alle cose assicurate (Art. 15 Sez.4)	€ 25.000,00= per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 1.000,00= e un massimo di € 5.000,00=
18	Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.(Art. 16 Sez.4)	€ 25.000,00= per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 1.000,00= e un massimo di € 5.000,00=
19	Programmi in licenza d'uso. (Art.17 Sez.4)	€ 50.000,00=per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 1.000,00= e un massimo di € 5.000,00=
20	Tubi speciali e valvole elettroniche. (Art. 18 Sez.4)	€ 25.000,00= per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 1.000,00= e un massimo di € 5.000,00=
21	Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per ubicazione	10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di

			Euro 40.000,00
22	Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000.000,00= per sinistro e per anno	10% con un minimo di € 10.000,00 e un massimo di Euro 80.000,00
23	Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per ubicazione,	20% con un minimo di € 2.000,00 e un massimo di Euro 40.000,00 per singola ubicazione
24	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni	10% con un minimo di € 8.000,00 e un massimo di Euro 40.000,00
25	Sovraccarico neve, valanghe, slavine	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 2.000.000,00= per sinistro e per anno per il complesso delle ubicazioni	10% con un minimo di € 5.000,00= e un massimo di € 30.000,00=
26	Terremoto	40% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di Euro 5.000.000,00= per sinistro e per anno in aggregato per tutte le ubicazioni	20% con un minimo di € 25.000,00= e un massimo di € 250.000,00

Art. 3 - Premio e calcolo del premio

(L'assicuratore si impegna a fornire la scomposizione del premio nelle sue varie componenti quali il lordo e le relative imposte in sede di applicazione del contratto).

Scomposizione del premio

Fabbricati	30.402,36
Fabbricati storici vincolati	109.225,57
TOTALE	139.627,93

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e dell'indicazione della ripartizione del rischio.